



CONSORZIO DELLA QUARANTINA

Associazione per la Terra e la Cultura Rurale

casella postale 40 - ufficio GE/06 - 16149 Genova

telefono: 347.9534511 - posta elettronica: scrivi@quarantina.it

sito internet: www.quarantina.it - conto corrente postale: 77292928

Notizie dal Consorzio

comunicate ai soci dell'associazione

nuova serie, n° 4 - **marzo 2007**

SPECIALE STATUTO

STATUTO

approvato dai soci fondatori

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Il **Consorzio della Quarantina - associazione per la terra e la cultura rurale** [*da ora, "associazione"*] è un'associazione senza fini di lucro, costituita in modo conforme al Codice civile e alle leggi in vigore. La sua sede è stabilita in Torriglia (GE) e potrà essere modificata dall'assemblea senza rivedere questo statuto. La sua durata è illimitata.

Art. 2 - SCOPO

L'associazione ha lo scopo di sostenere il mondo rurale per tutelare e promuovere:

- a. l'agricoltura familiare;
 - b. il recupero abitativo e produttivo del territorio e la sua salvaguardia;
 - c. il recupero, la coltivazione, l'allevamento, la conservazione, lo scambio e la diffusione di varietà e razze tradizionali di interesse agricolo;
 - d. la conoscenza, la produzione e la vendita dei prodotti derivati da tali varietà e razze e, più in generale, dei prodotti di agricoltura familiare;
 - e. le attività comunitarie, conviviali e di sussistenza;
 - f. la cultura locale, l'artigianato manuale, la cucina tradizionale, la
-

conoscenza del territorio e delle sue comunità;

g. i saperi popolari, le pratiche locali, le titolarità collettive, i luoghi comunitari, gli usi tramandati, le soluzioni semplici e comprensibili per tutti, le innovazioni introdotte con lentezza e con il rispetto dei tempi comuni di accoglimento, le consuetudini condivise, la partecipazione nelle scelte e nelle decisioni.

Art. 3 - ATTIVITÀ

L'associazione, in relazione allo scopo sociale, può organizzare, promuovere, assumere, svolgere, partecipare a, incaricare e sostenere progettazioni, iniziative, incarichi o attività, in Italia o all'estero, con particolare attenzione per quelle:

- a. scientifiche, divulgative, dimostrative, pubblicistiche, espositive, fieristiche, di studio o ricerca, editoriali, promozionali, valorizzative, formative e informative;
- b. di sensibilizzazione, proposta, pressione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni preposte alla stesura, all'emanazione e all'applicazione di leggi e regolamenti.

A favore dei propri iscritti, può erogare qualunque servizio coerente con lo scopo sociale; in particolare può:

- a. fornire aggiornamento e assistenza tecnica, commerciale, giuridica e fiscale;
- b. assicurare servizi di raccolta, selezione, immagazzinamento, confezione, distribuzione, tutela e controllo dei prodotti promossi;
- c. fissare convenzioni;
- d. registrare propri marchi e definire le condizioni per il loro uso e la loro revoca;
- e. acquistare, affittare e gestire beni, locali, strutture, attrezzature, materiali di interesse e uso comune;
- f. svolgere attività di carattere mutualistico;
- g. facilitare - anche attraverso forme di collaborazione, affitto, comodato, prestito o fideiussione - progettazioni, iniziative, incarichi, attività e anche acquisti o locazioni di beni, locali, strutture, attrezzature, materiali.

Art. 4 - FONDO SOCIALE E FONDO DI GESTIONE

Il fondo sociale è costituito:

- a. dal fondo risultante dalla liquidazione del disciolto "Consorzio della Quarantina";
- b. da lasciti, donazioni, liberalità e contributi a fondo perduto o in conto

capitale di enti, associazioni, persone fisiche o giuridiche;

- c. da beni acquistati con le entrate descritte nei punti precedenti;
- d. da avanzi del fondo di gestione.

Il fondo di gestione è costituito:

- a. dalla quota annuale e da eventuali altre quote versate dai soci;
- b. da offerte, oblazioni e liberi contributi di piccola entità;
- c. da incarichi, compensi, rimborsi spese riconosciuti all'associazione.

Eventuali disavanzi del fondo di gestione potranno essere compensati con il fondo sociale.

L'associazione può contrarre mutui e finanziamenti per le sue finalità.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 - SOCI

È socio *fondatore* chi ha sottoscritto l'atto costitutivo e ora sottoscrive questo statuto.

Può iscriversi all'associazione chi ne condivide lo scopo sociale e desidera aderire come:

- a. *sostenitore*, persona fisica maggiorenne;
- b. *produttore*, coltivatore e allevatore professionale o amatoriale che, in forma singola o associata, pratica agricoltura familiare, locale e di piccola scala e coltiva direttamente e manualmente la terra;
- c. *affiliato*, titolare, responsabile o referente di esercizio pubblico o commerciale, oppure di gruppo di acquisto, scolastico o di altro genere che impiega, vende o consuma i prodotti promossi dall'associazione oppure interessato agli scopi dell'associazione e alle sue attività.

Ogni socio ha diritto a: partecipare alla vita, alle attività e alle iniziative dell'associazione; fruire dei suoi servizi; iscrivere qualunque proprio convivente, anche minorenni, come socio *familiare*.

Solo il socio fondatore o sostenitore o produttore o affiliato in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente e per quello precedente [*da ora*, "socio con diritto di voto"] può esercitare il diritto di voto in assemblea e accedere alle cariche sociali.

L'iscrizione avviene in seguito a presentazione di domanda scritta indirizzata al presidente e al pagamento della quota sociale annuale fissata per la categoria alla quale si aderisce.

L'iscrizione come *sostenitore* è libera e automatica; l'iscrizione come *produttore* o *affiliato* deve essere accompagnata dalla presentazione di un socio con diritto di voto e dalla successiva approvazione del consiglio direttivo.

Ogni socio è tenuto: al leale rispetto dello statuto, ad attenersi alle decisioni

assunte dall'assemblea e dal consiglio direttivo; a fornire, veritieri e senza ritardo, i dati necessari all'attività dell'associazione; al puntuale versamento delle quote sociali.

Con voto unanime, il consiglio direttivo può approvare eventuali eccezioni a quanto previsto da questo articolo.

Art. 6 - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE DEI SOCI

Ogni socio, con comunicazione scritta indirizzata al presidente, ha la facoltà di recedere con effetto immediato.

La qualità di socio e ogni eventuale carica sociale decade automaticamente se la quota sociale non è stata versata entro la chiusura dell'esercizio sociale. In caso di omesso rispetto dello statuto, delle decisioni di assemblea e di consiglio direttivo, di uso abusivo del marchio sociale, di concorrenza sleale o comportamento lesivo dell'onorabilità e degli interessi dell'associazione, il socio può essere escluso con decisione del consiglio direttivo comunicata in forma scritta. Contro tale decisione, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, il socio può opporre ricorso ai revisori dei conti e degli atti, i quali, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso, possono insindacabilmente confermare l'esclusione oppure, esplicitamente o per tacito assenso, riammettere il socio.

Art. 7 - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Sono organi sociali:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo.

Sono cariche sociali:

- a. il presidente;
- b. il vicepresidente;
- c. i revisori dei conti e degli atti;
- d. il tesoriere.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci si riunisce a porte aperte, anche fuori dalla sede e dai locali sociali; è convocata e presieduta dal presidente; rappresenta l'universalità dei soci; discute e delibera in conformità alla legge e a questo statuto, vincolando tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, tutto quanto riguarda l'organizzazione e il buon funzionamento dell'associazione, in particolare:

- a. approva lo statuto, l'eventuale regolamento e le loro eventuali modifiche;
- b. approva il bilancio relativo all'esercizio sociale;

- c. approva le decisioni del consiglio direttivo e l'operato delle cariche sociali;
- d. modifica la sede sociale e istituisce eventuali sedi operative o periferiche;
- e. a partire dalla prima assemblea successiva al 31 dicembre 2008, ogni due anni elegge i membri del consiglio direttivo, due revisori degli atti e dei conti, il tesoriere;
- f. revoca ogni carica sociale;
- g. impartisce direttive al consiglio direttivo in merito allo scopo e alle attività dell'associazione;
- h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 9 - FORME E TEMPI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Nel corso dell'esercizio sociale, può essere convocata quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario o utile per l'associazione. Deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci con diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea - completo di ordine del giorno, indicazione di sede, giorno e ora dell'adunanza - deve essere comunicato ai soci almeno due settimane prima del giorno indicato, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o telefono o, purché visibili nel mese precedente a quello dell'adunanza, con inserzione sul notiziario dell'associazione oppure sul suo sito internet www.quarantina.it

Art. 10 - VALIDITÀ E DELIBERAZIONI

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni riguardanti i soli soci produttori sono votate solo dai soci produttori presenti.

È ammessa la delega scritta a favore di un altro socio; nessun socio può ricevere più di 5 deleghe.

L'assemblea delibera a maggioranza; le sue deliberazioni vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da 5 consiglieri, comprendenti - se disponibili - almeno un socio sostenitore, due soci produttori, un socio affiliato. I Art.

consiglieri sono eletti ogni due anni dall'assemblea fra i soci con diritto di voto personalmente presenti, all'interno di una rosa di candidati (almeno dieci, se disponibili) presentata dal consiglio direttivo uscente.

Il consiglio direttivo adotta i provvedimenti relativi al buon funzionamento dell'associazione e decide su tutto quanto non sia espressamente riservato all'assemblea e al presidente; in particolare:

- a. fissa i criteri di qualificazione e i prezzi dei prodotti, vigila sulla loro osservanza e su quella dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle decisioni assunte;
- b. stabilisce la quota sociale e ogni eventuale altra quota;
- c. nomina o conferma il presidente e il vicepresidente dell'associazione, o ne revoca la carica;
- d. approva l'iscrizione a socio *produttore* o *affiliato*;
- e. sentito il tesoriere, autorizza incarichi, impegni, contratti e spese per importi superiori a 250 euro;
- f. autorizza la copertura di disavanzi del fondo di gestione con il fondo sociale.

Può delegare funzioni o poteri al presidente, a singoli consiglieri o ad altri soci.

Ogni consigliere mantiene la carica fino a scadenza o a revoca deliberata dall'assemblea; può decadere per rinuncia volontaria, per impedimento permanente, in caso di recesso, automatica decadenza o esclusione dall'associazione, per assenza a tre consigli direttivi consecutivi. In tutti questi casi subentra il primo socio votato ma non eletto.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce a porte aperte almeno due volte all'anno in seguito a convocazione inviata, con sette giorni di anticipo sulla data scelta, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o telefono. La convocazione può essere autonomamente decisa dal presidente o chiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio direttivo può assumere decisioni anche su consultazione collegiale avvenuta tramite posta elettronica o posta ordinaria o fax o telefono quando tutti i consiglieri siano stati consultati.

Le decisioni del consiglio direttivo sono assunte dalla maggioranza dei consiglieri nominati, possono essere immediatamente esecutive e vincolano tutti gli associati.

Non è ammessa la delega; in caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.

13 - PRESIDENTE

Il presidente è nominato a maggioranza dal consiglio direttivo fra i propri membri.

Svolge ogni funzione decisionale e rappresentativa; in particolare:

- a. ha la rappresentanza legale dell'associazione e firma ogni atto o mandato di pagamento che riguardi l'associazione;
- b. agisce in giudizio, a nome e per conto dell'associazione contro chiunque abbia fatto uso abusivo del suo nome, del suo logo, delle sue titolarità, del suo patrimonio, delle sue proprietà e beni strumentali o, comunque, gli abbia arrecato danni materiali, finanziari o morali;
- c. convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;
- d. accoglie le domande di iscrizione all'associazione;
- e. assume ogni decisione e iniziativa non espressamente riservata agli organi e alle altre cariche sociali; ha autonoma capacità di spesa fino a 250 euro con rendicontazione al consiglio direttivo.

Può delegare funzioni o poteri al consiglio direttivo o a singoli consiglieri. Mantiene la carica fino a scadenza, al rinnovo biennale del consiglio direttivo o a revoca deliberata dal consiglio direttivo o dall'assemblea; può decadere anche per rinuncia volontaria, impedimento permanente, recesso, automatica decadenza o esclusione dall'associazione: in tali casi, al presidente subentra il vicepresidente fino alla nomina del suo sostituto.

Art. 14 - VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente è nominato a maggioranza dal consiglio direttivo fra i propri membri.

Svolge ogni funzione rappresentativa e, con pienezza di poteri, sostituisce il presidente in caso di sua assenza, impedimento o decadenza.

Mantiene la carica fino a scadenza, al rinnovo biennale del consiglio direttivo o a revoca deliberata dal consiglio direttivo o dall'assemblea; può decadere anche per rinuncia volontaria, impedimento permanente, recesso, automatica decadenza o esclusione dall'associazione.

Art. 15 - REVISORI DEI CONTI E DEGLI ATTI

I revisori dei conti e degli atti sono eletti ogni due anni dall'assemblea tra i soci presenti con diritto di voto che non fanno parte del consiglio direttivo e non rivestono altre cariche.

Devono controllare i conti dell'associazione sotto il criterio della regolarità contabile, gli atti e i verbali dell'associazione sotto il criterio della regolarità formale e della correttezza giuridica nel rispetto dello statuto e dei regolamenti. Rispondono all'assemblea.

Accolgono i ricorsi dei soci esclusi e concordi decidono insindacabilmente sulla loro riammissione.

Mantengono la carica fino a scadenza o a revoca deliberata dall'assemblea; possono decadere anche per rinuncia volontaria, per impedimento permanente, in caso di recesso, automatica decadenza o esclusione dall'associazione. In tutti questi casi subentrano i primi soci votati ma non eletti.

Art. 16 - TESORIERE

Il tesoriere è eletto ogni due anni dall'assemblea fra i soci presenti con diritto di voto che non fanno parte del consiglio direttivo e non rivestono altre cariche.

Cura i conti e il patrimonio dell'associazione. Risponde all'assemblea, al consiglio direttivo, ai revisori dei conti e degli atti.

Mantiene la carica fino a scadenza o a revoca deliberata dall'assemblea; può decadere anche per rinuncia volontaria, per impedimento permanente, in caso di recesso, automatica decadenza o esclusione dall'associazione. In tutti questi casi subentra il primo socio votato ma non eletto.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore determinandone i poteri; il fondo sociale e gli eventuali avanzi di attività saranno devoluti ad altra associazione o ente senza fini di lucro.

In caso di scioglimento dell'associazione, così come in caso di recesso, decadenza o esclusione, i soci non hanno diritto alla restituzione delle quote versate né hanno diritti sul fondo sociale.

Art. 18 - NORMA FINALE

Per quanto non regolato da questo statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Sottoscrivono lo statuto i soci fondatori:

Raffaella Alborghetti, Marco Allegrina, Roberta Amadei, Massimo Angelini, Maria Chiara Basadonne, Fabrizio Bottari, Sabina Ghio, Paolo Massa, Fabio Maggiolo, Massimo Monteverde, Giacomo Morando, Lorenzo Parodi, Roberto Pisani, Marco Righetti, Sergio Rossi, Andrea Savio, Elisabetta Sciaccaluga